

# Lavoro a tempo determinato

---

## Definizione

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disciplinato dal Capo III del D. Lgs. n.81/2015, si caratterizza per la presenza di un termine al raggiungimento del quale il contratto si risolve.

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza necessità di un'aspecifica causale.

Il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma non superiore ai 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

nei casi previsti dai contratti collettivi;

per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2026; in sostituzione di altri lavoratori.

L'assenza della causale, laddove necessaria, comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato allo scadere del periodo dei 12 mesi.

È prevista la possibilità di un'ulteriore proroga della durata massima di 12 mesi da sottoscrivere presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

**Il periodo di prova**

Il periodo di prova nei contratti di lavoro a tempo determinato prevede che la durata sia proporzionata a quella del contratto, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi, e un massimo di 30 giorni per quelli superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Il sopraggiungere di eventi come malattia, infortunio o congedo prolunga il periodo di prova.

**Il diritto di precedenza**

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato concluse dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte.

**Le comunicazioni obbligatorie**

Il contratto a tempo determinato prevede la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività, quella di proroga/rinnovo entro 5 giorni, quella di cessazione entro 5 giorni dalla chiusura del rapporto.